

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 13 dicembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bianco Gerardo, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pisanu, Piscitello, Possa, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiro, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bianco Gerardo, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Colucci, Contento, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Molgora, Possa, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sospiro, Stefani, Stucchi, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viespoli, Vietti, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 12 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PECORELLA: « Modifica dell'articolo 2 della Costituzione, in materia di tutela dei diritti inviolabili sanciti nelle convenzioni internazionali » (2083);

PECORELLA: « Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa » (2084);

FOTI: « Modifica all'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni o province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione » (2085);

PEZZELLA: « Istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado di un presidio sanitario di prima assistenza » (2086);

MARIO PEPE ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di personale universitario » (2087);

MARIO PEPE ed altri: « Istituzione presso i tribunali della sezione specializzata per i minori e per la famiglia » (2088);

RUZZANTE ed altri: « Istituzione del coordinamento nazionale informagiovani presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei coordinamenti regionali informagiovani » (2089);

ENZO BIANCO ed altri: « Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali » (2090).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 12 dicembre 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 868. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1820-B).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 1116, d'iniziativa dei deputati COLLAVINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Norme in materia di regolamentazione e trasparenza del gioco d'azzardo ».

La proposta di legge n. 2009, d'iniziativa dei deputati CATANOSO e FATUZZO, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISCITELLO: « Disposizioni in materia di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e in materia di danno erariale e di controllo della gestione della

spesa pubblica » (214) *Parere delle Commissioni II, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LETTA ed altri: « Disposizioni in materia di Autorità indipendenti » (2052) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.*

V Commissione (Bilancio):

LUCCHESI ed altri: « Rifinanziamento del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana » (641) *Parere delle Commissioni I, VI, IX, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

MARTINAT ed altri: « Legge quadro sul governo del territorio » (677) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO ed altri: « Norme per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo nelle aree urbane e nel loro territorio » (1230) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LUMIA: « Disposizioni per l'obbligatorietà della certificazione delle parcelle per prestazioni tecniche relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie » (1329) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X;*

VIOLANTE ed altri: « Restauro Italia: programma pluriennale di interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale » (2017) *Parere delle Commissioni I, V, VII*

(ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):

BORNACIN e BOCCHINO: « Norme in materia di impianto e di esercizio delle stazioni di radioamatore » (1420) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

MOLINARI: « Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini » (1551) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

FOTI e AIRAGHI: « Disposizioni per incentivare le attività, svolte dagli agricol-

tori in favore dell'ambiente » (1356) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa ai progetti di legge volti a reintrodurre l'incompatibilità all'esercizio della professione forense per i dipendenti pubblici in *part-time* al 50 per cento (atto Senato n. 762, già approvato dalla II Commissione della Camera, e abbinati — v. atti Camera nn. 543 e abbinati).

Questa documentazione sarà trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 699 — DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (APPROVATO
DAL SENATO) (1984)**

(A.C. 1984 — Sezione 1)

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

ART. 9.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Sono in ogni caso considerati strumentali i beni immobili il cui valore complessivo, determinato ai fini dell'imposta di registro, risulti non superiore al dieci per cento del patrimonio netto della fondazione. Alla porzione di immobili non adibita a sede della fondazione o ad attività istituzionali non si applica l'agevolazione di cui al comma 2.

9. 61. Patria, Canelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13. Al fine di conseguire economie di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale in ragione dei mutati orientamenti degli organi di giustizia, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data della sua entrata in

vigore, risulti essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38, comma 4, della medesima legge, previa rinunzia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988 e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 98. (ex 14. 62.) Governo.

ART. 27.

(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro tale periodo avviene la stabilizzazione attraverso le procedure previste dall'articolo 4-bis commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Alle predette procedure sono equiparati i concorsi già espletati dal personale di cui all'articolo 22

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ferma restando la dotazione organica complessiva, fatti salvi i concorsi già autorizzati ed i posti riservati. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche dei contingenti nell'ambito delle aree e tra le aree.

27. 3. Gioacchino Alfano.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.

30. 06 (ex 1984/ XI/ 28. 1) Siniscalchi.

ART. 38.

All'emendamento 38.98 (già 44. 201.) del Governo, comma 45, secondo periodo, sostituire le parole: due limiti di impegno di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2002 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2003 *con le seguenti* due limiti di impegno di euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2002 e di euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 38. 98. 1. (già 0. 44. 201. 1.) Dameri, Raffaldini.

ART. 44.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. Il 20 per cento delle maggiori entrate annue derivanti dalla riscossione dei diritti consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, rispetto a quelli riscossi nell'anno precedente e certificati con decreto del Ministro degli affari esteri, è destinato all'incentivazione del personale non dirigente in servizio presso detto ministero e a tale scopo alimenta il relativo Fondo unico di amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

44. 160. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Potenziamento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

1. Al fine di realizzare un più efficace e coordinato sistema di conoscenza del territorio gli Uffici biblioteca e documentazione, già operanti nell'ambito dell'Ufficio sistema informativo (SIU) del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono trasferiti con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

44. 0300. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti: « Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) è istituito un fondo denominato « Fondo per l'emergenza Blue Tongue » con dotazione di 14.460.793,17 euro (pari a lire 28 miliardi) per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro (pari a lire 150.000) per i bovini in età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a 144,92 euro (pari a lire 300.000) per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e euro 180,75 (pari a lire 350.000) per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di 51, 64 euro (pari a lire 100.000) a capo per gli stessi motivi, di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera

si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a partire dal 1° gennaio 2002, dalla seguente:

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): euro 10.329.138 (pari a lire 20 miliardi) per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

44. 0262. Governo.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione impliciti negli interventi di cui al comma 203, articolo 2 della legge 662 del 23 dicembre 1996, ammessi ad agevolazione, l'amministrazione territorialmente competente promuove un accordo di programma nella forma e nei termini previsti dall'articolo 34 del decreto-legge 18 agosto 2000 n.267. L'accordo produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616, e determina le conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici di competenza comunale, nonché ai piani territoriali di competenza regionale e provinciale. I comuni firmatari dell'accordo e interessati da varianti urbanistiche applicano le disposizioni di cui al punto 5, articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

0. 44. 0251. 3 Nicola Rossi, Roberto Barbieri.

(A.C. 1984 - Sezione 2)**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

La I Commissione Affari costituzionali, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

esaminati il disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A, e il disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione, nel testo elaborato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che il disegno di legge finanziaria 2002 interviene sul complesso dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali interessando in particolare l'ambito delle competenze legislative, regolamentari e amministrative delle regioni e degli enti locali nonché l'autonomia finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;

considerato che tali disegni di legge sono stati adottati precedentemente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante disposizioni di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione;

ritenuto che l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali richiede un complesso ed articolato intervento legislativo sia da parte dello Stato sia da parte delle regioni che non può che essere realizzato gradualmente e, quanto più possibile, sulla base di opportuni raccordi tra i diversi soggetti istituzionali interessati;

considerato che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come limiti che si impongono sia alla legislazione statale sia a quella regionale;

ritenuto che la legge finanziaria appare essere sede idonea per la definizione del quadro complessivo entro il quale va

disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica finalizzati anche al rispetto degli impegni finanziari assunti in sede europea;

considerato che anche alla luce del nuovo assetto costituzionale sembra potersi attribuire alla legge finanziaria la definizione degli obiettivi quantitativi di finanza pubblica indicati dalle politiche di stabilità;

rilevato che ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione «l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» rientra tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata allo Stato;

ritenuto che per valutare la forma nella quale devono essere espressi tali principi fondamentali occorre considerare che il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» non costituisce un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale;

ritenuto che il raggiungimento di tale finalità possa rendere necessaria anche la formulazione dei principi fondamentali da parte della legge statale sotto forma di regole direttamente prescrittive, anche al fine di evitare la mancanza di discipline immediatamente applicabili, in particolare in questa fase di prima attuazione delle nuove norme costituzionali;

considerato che in attesa che sia data attuazione al nuovo dettato costituzionale, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica (statale, regionale e degli enti locali) e del sistema tributario, associando l'autonomia di spesa con quella impositiva, non appare possibile valutare compiutamente la rispondenza al nuovo quadro costituzionale di specifici interventi di carattere puntuale, quali ad esempio quelli volti a

modificare singole disposizioni legislative statali vigenti in materia di finanza degli enti territoriali o in materia di tributi locali;

ritenuto che i singoli interventi finanziari in favore di enti territoriali previsti nel disegno di legge finanziaria possono trovare fondamento costituzionale nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni con finalità di sviluppo e di riequilibrio socio-economico;

esprime

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

le disposizioni recate dall'articolo 8 appaiono non pienamente conformi al principio dell'autonomia tributaria riconosciuta ai comuni dal nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione, nonché al riconoscimento della potestà regolamentare dei comuni già prevista in materia di tributi locali dalla legislazione vigente, e sancita in via generale dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

all'articolo 23, comma 1, considerato che il nuovo articolo 117, sesto comma, della Costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, appare necessario chiarire che i regolamenti governativi ivi previsti al fine di disporre la trasformazione, la fusione, l'accorpamento o la soppressione degli enti pubblici, delle agenzie o di altri organismi finanziari direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici possono essere adottati per gli enti pubblici, le agenzie e altri organismi statali, essendo prevista solo per la disciplina di

questi ultimi una potestà legislativa esclusiva dello Stato e, dunque, una potestà regolamentare del Governo;

all'articolo 26, al fine di verificare se la potestà regolamentare del Governo in esso prevista sia conforme alle previsioni del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, si segnala la necessità di stabilire se l'intervento da esso recato — che prevede forme di gestione da parte di soggetti non statali dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione di beni culturali di proprietà dello Stato — sia prevalentemente riconducibile alla funzione di tutela dei beni culturali, la cui disciplina in base alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è affidata esclusivamente alla potestà legislativa statale, ovvero a quella della valorizzazione dei beni culturali che il terzo comma del medesimo articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente;

all'articolo 34, comma 2, appare necessario specificare che l'emissione dei titoli obbligazionari e la contrazione dei mutui da parte degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo è ammessa esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento ai sensi del nuovo articolo 119, ultimo comma della Costituzione.

La I Commissione affari costituzionali esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A, e al disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e di bilancio pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione;

esprime

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A:

6.0.1 Molinari;

16. 19* Sgobio e 16. 20* Bressa;

16. 109 Alberto Giorgetti;

16. 104 Giuseppe Drago, 16. 103 Giuseppe Drago e 16. 122 Alberto Giorgetti;

16. 01 Giuseppe Drago e 16. 02 Piscitello.

ed esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2002, c. 1984/A nonché sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione.

(A.C. 1984 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta

fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.

5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dal comma 1 del presente articolo, alla copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti

necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sull'andamento delle entrate aggiungere le seguenti: e sui saldi.

1. 2. Morgando, De Franciscis.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: tecnica.

Conseguentemente, al comma 6

sostituire le parole: dal comma 1 con le seguenti: dai commi 1 e 2;

sostituire le parole: alla copertura finanziaria di con le seguenti: salvo che si renda necessario finanziare;

sostituire le parole da: ovvero riduzioni fino alla fine del comma con il seguente periodo: In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al

conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla relazione le Camere acquisiscono il parere della Corte dei conti.

1. 3. Morgando, De Franciscis.

Al comma 5, dopo le parole: presentazione della relazione di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: e alla approvazione di un parere motivato da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 4. Grandi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il parere delle Commissioni parlamentari sia contrario.

1. 5. Grandi.

Al comma 6, sostituire le parole da: al conseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2005. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

1. 1. (vedi 1. 5) Lion.

(A.C. 1984 - Sezione 4)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****TITOLO III****DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA****CAPO I****ONERI DI PERSONALE****ART. 13.***(Rinnovi contrattuali).*

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24 comma 3, del citato decreto si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto

pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale militare e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 15 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze ar-

mate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziati le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in

sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

ART. 13.

(Rinnovi contrattuali).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "contrattazione collettiva nazionale, aggiungere le seguenti: ", determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata e del recupero dello scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: "1.240,48 milioni di euro con le seguenti: "1.922,49 milioni di euro;

sostituire le parole: "2.299,85 milioni di euro con le seguenti: "3.655,19 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 1. (vedi 0. 11. 89. 3.) Bressa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contrattazione collettiva nazionale, aggiungere le seguenti: determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata e del recupero dello scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale,

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: 1.240,48 milioni di euro *con le seguenti:* 1.922,49 milioni di euro;

sostituire le parole: 2.299,85 milioni di euro *con le seguenti:* 3.655,19 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

13. 2. (vedi 0. 11. 89. 4 e 11. 52.) Cordoni, Guerzoni, Del Bono, Innocenti, Michele Ventura, Roberto Barbieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contrattazione collettiva nazionale, aggiungere le seguenti: determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata e del recupero dello scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale,

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: 1.240,48 milioni di euro *con le seguenti:* 1.922,49 milioni di euro;

sostituire le parole: 2.299,85 milioni di euro *con le seguenti:* 3.655,19 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

13. 11. (vedi 11. 48) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Pennacchi, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: destinare alla contrattazione integrativa, aggiungere le seguenti: sia per i rinnovi contrattuali che per il recupero dello scostamento tra l'inflazione programmata e quella reale del periodo contrattuale precedente.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: 1.240,48 milioni di euro *con le seguenti:* 1.922, 49 milioni di euro;

sostituire le parole: 2.299,85 milioni di euro *con le seguenti:* 3.655,19 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. — 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

2. All'articolo 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il versamento di cui al comma 1 può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 28 febbraio 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata ».

13. 6. (vedi 11. 2.) Grandi, Buffo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.240,48 milioni di euro *con le seguenti:* 1.481, 20 milioni di euro;

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 2.299,85 milioni di euro con le seguenti: 2.713,81 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

13. 3. (vedi 11. 22 e ex 0. 11. 89. 1.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 12. (ex 11. 35 e 14. 183.) Rocchi.

Al comma 2, sostituire le parole: 454,08 milioni di euro con le seguenti: 640,83 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: 843,67 milioni di euro con le seguenti: 1.218,39 milioni di euro;

sostituire le parole: 422,46 milioni di euro con le seguenti: 598,35 milioni di euro;

sostituire le parole: 784,92 milioni di euro con le seguenti: 1.137,45 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

13. 14. (vedi *11. 49 e 11.46.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Al comma 2, sostituire le parole: 454,08 milioni di euro con le seguenti: 640,83 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: 843,67 milioni di euro con le seguenti: 1.218,39 milioni di euro;

sostituire le parole: 422,46 milioni di euro con le seguenti: 598,35 milioni di euro;

sostituire le parole: 784,92 milioni di euro con le seguenti: 1.137,45 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

13. 4. (vedi 11. 55. e ex 0. 11. 89. 4.) Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Del Bono, Michele Ventura, Roberto Barbieri.

Al comma 2, sostituire le parole: 454,08 milioni di euro con le seguenti: 640,83 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: 843,67 milioni di euro con le seguenti: 1.218,39 milioni di euro;

sostituire le parole: 422,46 milioni di euro con le seguenti: 598,35 milioni di euro;

sostituire le parole: 784,92 milioni di euro con le seguenti: 1.137,45 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 5. (vedi 11. 39. e ex 0. 11. 89. 2.) Bressa.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1.000.000 di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed